

COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
POTABILE**

Approvato con deliberazione consiliare del 3 marzo 1995 n°15

Il Sindaco

Il Segretario

(Claudio Armati)
Fratantoni)

(Vincenzo

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Modalità di gestione

Il Comune provvede direttamente, in economia, al servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Ponteranica.

La fornitura è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Comune concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore; concede inoltre erogazioni anche a bocca libera sul suolo pubblico per il servizio di estinzione incendi.

Art. 3 - Modalità della fornitura

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e viene disciplinata dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, caso per caso, possono essere fissate nella scrittura di somministrazione. Le concessioni di erogazione derivate da impianti comprendenti un sollevamento supplementare dell'acqua sono fatte per i soli usi domestici propriamente detti e pertanto ne è vietato l'uso per altre incombenze (industrie, irrigazione di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di riciclaggio, raffreddamento e forza motrice ecc.) senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione del Comune.

Art. 4 - Durata dei contratti

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di tre mesi.

Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura a nome proprio salvo che abbia

dato disdetta del contratto a termini dell'art. 4 o non sia stata eseguita la voltura del contratto preesistente.

TITOLO 2

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche per innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e di pubblici orinatoi;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

Art. 7 - Prelievi abusivi

Per motivi di cautela igienica e di contenimento dei consumi non è consentito:

- a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dall'impiego igienico e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; in particolare è proibito il prelievo per il lavaggio di automezzi, motomezzi, animali, ecc.
- b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dai pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi, salvo eccezioni consentite caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

CAPO I

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 8 - Avanti diritto all'erogazione del servizio

Il contratto di somministrazione dell'acqua potabile è stipulato con il proprietario o l'usufruttuario degli immobili.

In caso di locazione, gli obblighi derivanti dal contratto o l'intestazione delle bollette potranno essere trasferiti al locatario restando il proprietario o l'usufruttuario solidalmente responsabile. Il trasferimento di cui sopra avviene in forma scritta.

Art. 9 - Forniture su strade già canalizzate

Nelle strade e piazze già provviste di tubazioni stradali di distribuzioni, il Comune , entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla erogazione dell'acqua per uso domestico.

Al Comune è inoltre dovuto il pagamento della spesa di allacciamento vero e proprio.

Art 10 - Forniture su strade non canalizzate e forniture per uso non domestico

Per le strade e piazze non canalizzate e per le erogazioni ad uso industriale e comunque non domestico, il Comune può accogliere le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti dietro un versamento pari al costo da sostenersi per la costruzione della tubazione stradale.

Saranno altresì dovute le spese di allacciamento.

Art. 11 - Norme per le forniture

Premesso che la fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all'art. 8 si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:

- 1) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge;
- 2) nel caso di stabili con due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può egualmente concedere che gli stabili siano serviti da una sola derivazione, sempreché i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne gli obblighi contrattuali e indichino il destinatario per il recapito delle bollette;
- 3) la concessione dell'acqua ad uno stabile è fatta di norma con una sola presa; nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due e più prese, ad ognuna di esse deve di norma corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese;
- 4) i richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati all'indicazione separata sul contratto delle utenze destinate a negozi, officine, esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese;
- 5) l'individuazione delle utenze come sopra indicato può essere imposta dal Comune anche sui contratti in corso, mediante comunicazione scritta all'utente;

6) quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, perché possa procedersi all'allacciamento del nuovo impianto, il consenso dell'amministratore del condominio, o nel caso in cui l'edificio non sia costituito in condominio da quello dei restanti proprietari;

7) è facoltà del Comune accettare contratti cumulativi con una sola diramazione d'introduzione e con un solo contatore per due o più stabili uniti, appartenenti però ad un solo proprietario.

Art. 12 - Ripartizione dell'importo delle fatture fra i vari utenti di una stessa derivazione

Il proprietario o l'Amministrazione di un edificio suddiviso in più appartamenti ma servito da una sola derivazione non potrà esigere, nel rivalersi verso i vari utenti, un importo complessivo superiore a quello segnato sulla fattura.

Il Comune non procede alla lettura dei singoli contatori di appartamento a valle di quello di derivazione.

Art. 13 - Domanda di fornitura

La domanda di fornitura d'acqua, corredata dei prescritti documenti tecnici, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente, come individuato all'art. 8, o dal suo legale rappresentante.

Art. 14 - Contratto

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, redatta ai sensi delle norme vigenti, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante e dall'Amministrazione Comunale, attraverso il suo legale rappresentante o delegato, in un solo originale che rimane depositato presso il Comune.

All'Utente verrà rilasciata copia.

La spesa della scrittura, oltre il bollo, è a carico dell'utente.

Se dall'utente è richiesta la stipulazione in doppio originale, o con copia in bollo, la maggiore spesa è a suo carico.

E' pure a carico dell'Utente qualsiasi spesa per registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture quanto sulla fornitura dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

Art. 15 - Ottenimento della fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà procedere, all'atto della firma del contratto, al versamento della spesa di allacciamento prevista, determinata a cura dell'Ufficio Tecnico e della spesa per la scrittura contrattuale.

Art. 16 - Norme per l'esecuzione della fornitura

L'acqua viene consegnata all'utente al contatore. Spetta al Comune determinare all'atto della concessione il diametro della presa e del contatore e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore.

Art. 17 - Costruzione e manutenzione delle derivazioni

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione e verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della proprietà privata, dalla tubazione stradale fino al contatore compreso è eseguito esclusivamente del Comune direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati.

Quanto sopra, è pertanto vietato agli utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte del Comune, ogni altra azione a norma di legge.

L'esecuzione delle opere murarie (pozzetti, nicchie ecc.) per nuovi allacciamenti o modifiche dovrà essere eseguita a cura e spese dell'utente secondo le direttive impartite dal Comune.

Gli scavi possono essere eseguiti direttamente solo in caso di consenso del Comune e rilascio di licenza all'utente. In caso diverso sono fatti dal Comune o da chi per esso e a carico dell'utente.

All'origine di ogni derivazione, e subito dopo il contatore, verrà collocato dal Comune un secondo rubinetto d'arresto che l'utente potrà liberamente manovrare nonché una valvola di non ritorno.

Art. 18 - Proprietà delle opere di allacciamento

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al limite di proprietà e il contatore rimangono di proprietà del Comune anche se costruite con il contributo o a spese dell'utente, restando a quest'ultimo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 19 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture.

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di rifiutare, sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che verranno valutati insindacabilmente dallo stesso Comune.

Art. 20 - Subentri e volture

Chi subentra nella proprietà o nella locazione di uno stabile o di un esercizio dove esista già in funzione una presa, deve stipulare una propria scrittura, pagando all'atto della stipulazione, le spese di contratto.

Art. 21 - Interventi del Comune per ragione dell'Utente

Qualora, a richiesta dell'Utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo determinato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 22 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita del misuratore.

Art. 23 - Continuità del servizio di erogazione

Fermo restando che il Comune è impegnato ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell'acqua, nessuna responsabilità potrà allo stesso essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione.

Nel limite del possibile il Comune si impegna a preavvertire gli utenti interessati di eventuali interruzioni e rimuoverne le cause.

Art. 24 - Responsabilità dell'Utente

L'Utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi ove questi siano posati nella proprietà privata; in tal caso egli è responsabile verso il Comune dei danni per qualsiasi causa prodotti ed è tenuto a sostenere le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni.

L'Utente è comunque responsabile della parte di impianto a valle del contatore anche se eccezionalmente situata sul suolo pubblico e dovrà curarne la manutenzione a proprie cura e spese.

L'Utente deve provvedere soprattutto col lasciare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale in modo che il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi e al contatore; le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite a mezzo del Comune; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo; per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite di acqua. Il Comune pur non essendone obbligato, di norma richiama l'attenzione dell'Utente su aumenti di consumo ritenuti anomali.

L'Utente sarà direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell'acqua consegnata dal Comune al contatore e provocate a valle di questo dall'adozione di materiali e dall'installazione di apparecchi che causino il superamento dei valori limite dei parametri fissati nell'allegato 1 al D.P.R. 24-5-88 n. 236 "Attuazione della

Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della Legge 16-4-1987 n. 183" e successive modifiche e integrazioni.

Non saranno ammessi di norma abbuoni nè sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui responsabilità fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 25 - Abbuoni per perdite occulte

Quando l'utente all'atto del ricevimento della bolletta rileva un consumo eccezionale di acqua, maggiore del 50% della media dei consumi dell'anno precedente applicati allo stesso periodo, e tale consumo sia dovuto ad una perdita la cui individuazione è stata resa difficile perchè derivante da una tubazione interrata o comunque di non immediata rilevazione, può chiedere un abbuono per perdite occulte, inoltrando al Comune apposita domanda entro trenta giorni dal ricevimento della bolletta in contestazione.

Il Comune, previa verifica a mezzo dei propri tecnici della validità della richiesta, addebiterà all'utente, con le tariffe in vigore, un quantitativo di acqua pari a quello consumato nello stesso periodo dell'anno precedente e con la tariffa base in vigore il quantitativo consumato in eccedenza.

L'agevolazione prevista nel presente comma potrà essere concessa dal Comune ove se ne ravvisino valide giustificazioni di norma solo una volta per tutta la durata del contratto.

Quando non sia possibile fare riferimento ai consumi dell'anno precedente, il Comune addebiterà i primi 25 mc. per ogni unità immobiliare a tariffa agevolata e i restanti a tariffa base per le utenze domestiche e tutto il consumo a tariffa base per le utenze non domestiche.

Art. 26 - Uso dell'acqua

L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo regolamento.

Art. 27 - Risoluzioni di diritto del contratto

Il contratto di fornitura si intende risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità dell'Utente, da parte del Comune si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell'erogazione dell'acqua, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 28 - Prelievi abusivi

Il prelievo abusivo di acqua è perseguito a norma di legge.

Art. 29 - Erogazioni provvisorie

Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni normali valgono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- a) la durata da computare a mesi interi non può essere inferiore ad un mese;
- b) le erogazioni provvisorie sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata con le relative quote fisse. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono viene fatto in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata che è da considerare come minimo impegnato separatamente per ogni mese. Il prezzo dell'acqua e la quota fissa da corrispondere sono quelli delle tariffe in vigore.

Art. 30 - **Tariffe**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) **uso domestico:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione e per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari;
- b) **usi non domestici:** si considera destinata ad usi non domestici l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;
- c) **usi agricoli (eccetto irrigazione):** si considera uso agricolo l'acqua utilizzata per tale attività, esclusa l'irrigazione, da utenti riconosciuti dal Comune come Agricoltori ex art. 32 punto c;
- d) **utenze speciali:** per le utenze subdistributrici legittimamente autorizzate (Comuni, Società concessionarie, Enti speciali) e nei casi di "vettoriamento" o "couso" dell'acqua vengono applicate particolari agevolazioni in conformità ai vigenti provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi.

Art. 31 - **Minimo impegnato e garantito**

A) - Per ciascuna erogazione a contatore comprendente esclusivamente i consumi domestici propriamente detti e gli usi igienici e sanitari ovunque applicati, è fissato nella scrittura un consumo minimo impegnato rapportato al periodo di fatturazione e garantito dall'utente, da pagare anche se non consumato.

Tale consumo minimo impegnato è determinato dal tipo delle utilizzazioni per le quali la derivazione è costituita.

Per le utenze destinate sia ad usi domestici che non domestici il minimo impegnato semestrale è fissato in 75 mc.

B) - Per le erogazioni ad uso industriale o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Direzione del Comune stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'Utente e accettato dal Comune.

Conseguentemente, è fissato nella scrittura un consumo minimo impegnato e garantito, concordato caso per caso fra la Direzione del Comune e l'Utente in base al consumo massimo orario e alle altre circostanze locali dichiarate dall'Utente.

La Direzione del Comune ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del contatore e il minimo impegnato, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da

necessità del Comune sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione. Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali.

Per superiori necessità il Comune si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.

C) - Per gli usi agricoli, eccetto che per l'irrigazione, il minimo impegnato e garantito dall'Utente non può essere inferiore al volume di 150 mc/sem.

Per usufruire del contratto ad uso agricolo gli aventi diritto dovranno inoltrare domanda scritta al Comune allegando un certificato della Camera di Commercio o di altro Ente Ufficiale attestante la qualifica di agricoltore, e indicando l'uso per cui si richiede l'agevolazione.

D) - per i subdistributori che hanno certificato il numero di utenze domestiche verrà fissato un minimo impegnato pari a 1,5 volte il volume d'acqua da fatturarsi a tariffa agevolata in base al numero delle utenze stesse.

Se il numero delle utenze domestiche non è noto il minimo impegnato verrà stabilito nel 50% (cinquanta per cento) del volume medio riferito al periodo di fatturazione erogato nell'anno precedente. Sul 30% (trenta per cento) del minimo così stabilito verrà applicata la tariffa agevolata.

Nel caso di mancanza di precedenti fatturazioni il minimo impegnato potrà essere concordato tra Comune e Utente subdistributore con riferimento a valori presunti e con riserva di verifica e modifica nell'anno successivo.

Per i casi di "vettoriamento" e "couso" che sono limitati esclusivamente alle condotte adduttrici primarie, il volume d'acqua corrispondente alla portata oggetto del contratto speciale costituirà il massimo contrattuale.

Sarà facoltà del Comune in base alle proprie disponibilità concedere o meno erogazioni oltre il massimo contrattualmente dovuto.

Il Comune non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali diminuzioni dell'erogazione dovute a una minore portata delle fonti di attingimento o a cause accidentali.

Qualora uno stesso utente si configuri come subdistributore e usufruisca di accordo o diritto di "vettoriamento" o "couso" da condotta adduttrice primaria, le agevolazioni previste nei due casi non sono cumulabili, intendendosi che gli sconti per subdistributori sono applicabili solo al quantitativo di acqua erogato eccedente quello massimo contrattuale del "vettoriamento" o "couso".

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - ECCEDENZE MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Art. 32 - Misure e pagamento dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore o stimato, nonché delle quote fisse mensili di cui ai provvedimenti CIP determinate in ragione degli impegni contrattuali e secondo lo scaglionamento della tariffa in vigore.

In ogni caso sarà fatturato all'Utente un importo corrispondente al consumo minimo impegnato rapportato al periodo di fatturazione anche se l'acqua non è stata consumata.

Art. 33 - Modalità dei pagamenti- Morosità -

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura.

In caso di ritardo dei pagamenti dovuti, trascorsi i 20 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, l'utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore.

La morosità, inoltre, dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa dopo preavviso scritto di 20 giorni e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente, è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei propri diritti.

Art. 34 - Apparecchi di misura - Manutenzione

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo previsto. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro il Comune si riserva di addebitare all'Utente le spese relative qualora il diverso consumo sia dovuto a variazioni dell'utilizzazione dichiarata dall'Utente.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: ove questi siano installati sulla proprietà privata gli Utenti ne sono i consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad esse arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 35 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune, di facile accesso al proprio personale.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposito pozzetto possibilmente al limite della proprietà privata.

Gli Utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri, e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura ad azione giudiziaria contro l'Utente.

In caso eccezionale e per particolari motivi tecnici il contatore può essere installato anche sul suolo pubblico.

Art. 36 - Guasti agli apparecchi

L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questa possa provvedere.

Art. 37 - Posa e rimozione degli apparecchi di misura

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore vengono registrati dal personale del Comune il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e il consumo indicato.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune.

Art. 38 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita con la frequenza stabilita dalla normativa vigente, o, in mancanza, su proposta del responsabile del servizio acquedotto.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale del Comune lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire i dati di consumo.

Ove ciò non avvenga il Comune provvederà ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi del corrispondente periodo di fatturazione dell'anno precedente. Ove nell'anno non sia stato possibile procedere alla lettura del contatore per causa imputabile all'Utente, viene predisposta la chiusura della presa di impianto, Di ciò viene data comunicazione scritta con lettera raccomandata all'Utente.

La riapertura della presa verrà effettuata ad avvenuta lettura e dopo che l'Utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione, come pure di chiedere per i contatori installati nella proprietà privata l'esecuzione della lettura da parte dell'Utente dietro apposite istruzioni.

Il Comune potrà installare ove lo ritenga opportuno nuovi dispositivi di rilevamento dei consumi con telelettura.

Art. 39 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più' prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili, salvo eventuali provvedimenti di legge ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 40 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente

Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dispone le opportune verifiche.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più' o in meno, fra 1/10 e 1/4 della portata caratteristica e a pressione normale, il Comune addebita in fattura le spese di verifica sostenute. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà altresì il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati limitatamente al periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

CAPO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 41 - **Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la piena responsabilità.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora tali impianti non risultassero idonei, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 42 - **Installazione delle condutture**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,60 dal piano di terra ad almeno 50 cm. di distanza dai canali d'acqua di rifiuti e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora, quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tipo di impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Nei punti più' depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

Art. 43 - **Collegamenti di impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno risulterà elettricamente isolato dalla rete stradale, pertanto la tubazione non dovrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 44 - Installazione valvole unidirezionali

Il Comune provvederà ad installare, a propria cura e a spese dell'Utente, una valvola di ritegno su tutti gli allacciamenti, onde evitare possibili eventuali refluenti dell'impianto interno nella rete di distribuzione.

Inoltre le utenze domestiche, sia nuove che già esistenti, che abbiano installato un gruppo di sollevamento, dovranno provvedere ad installare, a propria cura e spese, una valvola dello stesso tipo. La stessa prescrizione è da adottarsi per le utenze industriali che non utilizzino nei propri cicli di lavorazione sostanze tossiche (come definite dalla legislazione riguardante le "Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano") nè acque provenienti da altre fonti (pozzi, sorgenti o altri Acquedotti).

Nel caso le utenze industriali utilizzino sostanze tossiche dovranno dotarsi, oltre che della prevista valvola di ritegno, di un serbatoio o altro apparato di disconnessione idraulica, in modo tale da separare fisicamente la rete dell'acquedotto e l'impianto interno.

Le valvole dovranno essere installate secondo le modalità prescritte e di tipo ritenuto idoneo dal Comune.

E' a carico dell'Utente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi, installati sull'impianto interno ed atti ad evitare refluenti. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Art. 45 - Impianti di pompaggio

Le utenze che abbiano installato un impianto di sollevamento interno dovranno dotarsi di una autoclave con pressostato di sicurezza di minima pressione di monte, tarato secondo le prescrizioni del Comune, e con valvola limitatrice di portata oppure di un serbatoio di disconnessione idraulica.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Art. 46 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 47 - Modifiche

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 48 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Comune non può nè direttamente nè indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 49 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPO IV

BOCCHES DI ESTINZIONE INCENDI PRIVATE

Art. 50 - Modalità di alimentazione

Gli idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati soltanto sopra una condotta destinata unicamente per il servizio incendi.

Art. 51 - Diritti e obblighi dell'Utente

L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento della sola quota fissa.

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia dell'uso delle bocche.

Dell'avvenuta apertura delle bocche l'Utente deve dare avviso al Comune entro 24 ore.

L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Comune o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione dell'art. 27.

Il Comune si riserva in ogni tempo il diritto di verificare tramite il contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente, l'importo dell'acqua che risulti perduta a tariffa base.

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso dei Vigili del Fuoco, sono a carico dell'Utente.

Il canone annuo deve essere pagato in unica soluzione a metà periodo, in base alla tariffa in vigore.

La fornitura per uso antincendio può essere ordinaria o provvisoria.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 52 - Infrazioni

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'Utente abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili.

Ciò nonostante l'Utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, nè può pretendere alcun abbuono rimborso e indennizzo.

Art. 53 - Identificazione dei dipendenti

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incarichi del Comune che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono preventivamente esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 54 - Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 55 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 56 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente la facoltà di chiederne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.